



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 10 DEL 25/01/2024**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SU VIA BAFILE 20° ACCESSO AL MARE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DEL MANTO D'USURA STRADALE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso

- che la via Bafile 20° accesso al mare è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che nell'ambito dei permessi di costruire sono state poste a carico della ditta costruttrice, opere di urbanizzazione c/o il 20° accesso a mare di via Bafile consisti nel rifacimento dei sottoservizi idrici e fognari e la successiva pavimentazione strade;

Considerato che l'accesso al mare individuato in premessa risulta largo 3,00 metri e che pertanto in occasione dei lavori in premessa potrà essere consentito l'accesso ed il transito esclusivamente pedonale;

Visto

- l'istruttoria per la concessione dell'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n. COSAPT/2024/4932, presentata da Vallazza Enrico quale tecnico incaricato dalla ditta costruttrice DE STEFANI IMMOBILIARE SRL con sede a Jesolo (VE) in via Monticano 60;
- la richiesta di emissione di ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta su via Bafile 20° accesso al mare, pervenuta con protocollo n. 2024/5396 del 22/01/2024 da Boccato Heros in qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice DUE BI SCAVI SRL con sede a Salgareda (TV) in via Opus 2/1;
- la richiesta di emissione di ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta su via Bafile, pervenuta con protocollo n. 2024/5397 del 22/01/2024 da Boccato Heros in qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice DUE BI SCAVI SRL con sede a Salgareda (TV) in via Opus 2/1;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

- 1) Che dal 29/01/2024 al 20/04/2024, dalle 07:30 alle 17:30 dei giorni feriali la **circolazione** veicolare su **via Bafile 20° accesso al mare** possa essere vietata a tutti i veicoli e segnalata come riservata ai soli **residenti**, frontisti e domiciliati e dovrà essere garantita altresì, ai mezzi di soccorso, di **emergenza** o di polizia.

Dovrà in ogni caso essere garantita la sicura transitabilità pedonale e la **sosta** potrà essere permanentemente vietata con rimozione a spese degli inadempienti.

- 2) Che dal 29/01/2024 al 08/02/2024,

- a. la **circolazione** veicolare su **via Bafile** nel tratto compreso fra l'intersezione con via Delle **Ondine** e l'intersezione con via **Largo Augustus** possa essere vietata a tutti i veicoli e segnalata come riservata ai soli

residenti, frontisti e domiciliati e che la stessa possa svolgersi a **doppio senso** di circolazione dovrà essere garantita altresì, ai mezzi di soccorso, di **emergenza** o di polizia.

- b. Venga sospesa la validità ed oscurata la relativa segnaletica del **percorso ciclabile** esistente sulla via Bafile nel tratto compreso fra le intersezioni con la via Ondine e la via Largo Augustus.

La **sosta** sul tronco stradale di via Bafile nel tratto corrispondente all'intersezione con il 20° accesso al mare di via Bafile potrà essere permanentemente vietata con rimozione a spese degli inadempienti.

- 3) Per garantire la continuità della **circolazione pedonale**, a monte ed a valle dell'area di occupazione individuata al presente punto, a cura della ditta esecutrice venga segnalata attraverso la posa della segnaletica verticale bifacciale, la deviazione della circolazione pedonale sul lato opposto della carreggiata quale **percorso alternativo**.
- 4) che la **visibilità notturna** della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
- 5) che altresì è fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita **segnaletica di preavviso della parziale o totale chiusura** della sede stradale e **della deviazione** in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.
- 6) che dovrà essere garantita la circolazione dei veicoli, eccetto durante le attività indifferibili o che per loro natura potrebbero rendersi pericolose per la mobilità urbana e con pregiudizio alla sicurezza stradale;
- 7) che dovranno altresì essere assicurati i diritti di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti e il transito dei veicoli dei mezzi di soccorso o di emergenza;

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Altresì è fatto obbligo a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione o in alternativa, disciplinare la stessa utilizzando dei movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

La disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.